

Allegato "B" ai numeri 18.337/9.611 di Rep. -----

-----**STATUTO SOCIALE**-----

Art. 1) COSTITUZIONE -----

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una S.C.R.L. (società consortile a responsabilità limitata) denominata **DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**, che agirà sotto l'insegna di:-----

LAGO MAGGIORE - LAGO D'ORTA - LAGO DI MERGOZZO – MONTI E VALLI DELL'OSSOLA-----

riconosciuta quale "Agenzia di accoglienza e promozione turistica Locale del Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, Monti e Valli dell'Ossola" dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 nr. 75.-----

La società ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. Opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96 svolgendo attività strumentale ai soci pubblici ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nel presente statuto.-----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquant) e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci.-----

Art. 2) SEDE-----

La sede legale è stabilita in Stresa. -----

La società istituirà recapiti sul territorio, nell'Ossola e nel Cusio, mediante appositi accordi con gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica mediante anche appositi servizi di consegna e ritiro materiali.-----

Art. 3) OGGETTO -----

La Società ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.-----

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:-----

- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;-----

- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;-----

- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;-----

- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;-----

- ogni altra azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.-----

-svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici.-----

La Società opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, nel territorio di competenza, con divieto di effettuare prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati; non può partecipare a società o enti salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa vigente; non può agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economi-

co o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari dell'attività;-----

La Società svolge la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno della Società medesima.-----

Art. 4) SOCI-----

Possono essere soci della società: -----

- La Regione Piemonte; -----

- le Province del V.C.O. e di Novara; -----

- le C.C.I.A.A. del V.C.O. e di Novara;-----

- i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le Associazioni turistiche Pro Loco delle province del V.C.O. e Novara; -----

- le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessate al turismo, le associazioni e le organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori turistici, nonché gli operatori economici interessati al turismo, sia pubblici che privati, da ricomprendersi nell'ambito turistico n. 6 di cui, all'art. 1 della L.R. Piemonte n. 19 del 06.03.2000, oppure in altre aree turistiche omogenee. che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'art. 10 della Legge Regionale 22 ottobre 1996 nr. 75 e successive modifiche. E' vietato a quest'ultima tipologia di socio di vendere alla società servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica volta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. -----

I soci si distinguono in due categorie:-----

fondatori: sono i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno partecipato alla costituzione della società;-----

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi alla società successivamente alla sua costituzione a norma del presente statuto. -----

Art. 5) AMMISSIONE-----

L'ammissione di nuovi soci è ratificata dall'Assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio (avendo cura di rispettare il rapporto di valore del capitale sociale come stabilito nel successivo art. 8), disponendo, se del caso, l'aumento del capitale sociale. -----

All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 sub 4 i soci si impegnano a versare la quota sociale nella misura stabilita dal presente Statuto e da loro sottoscritta, nonché la quota di partecipazione annua.-----

Art. 6) PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per: -----

1) esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata, per inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto, nonché nel caso in cui il valore della singola quota sociale, appartenente ad un unico socio, scenda al di sotto del limite minimo stabilito dal presente statuto. -----

L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne prende atto in apposito verbale e decorre dalla data della pronuncia che deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento e ratificata nella prima riunione utile dell'Assemblea dei soci disponendo, se del caso, la diminuzione del capitale sociale; -----

2) recesso: la richiesta di recesso, che può avvenire nei soli casi previsti dalla Legge, deve pervenire alla società mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti prende effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra data anteriore, accordata a discrezione del Consiglio di Amministrazione, previa esplicita richiesta del recedente. -----

Il recesso dovrà essere ratificato alla prima Assemblea dei soci successiva alla richiesta, disponendo, se del caso, la diminuzione del capitale sociale. --

Al socio escluso o recedente non compete alcun rimborso di sorta, compreso il patrimonio consortile e deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento in cui cessa la sua operatività, nonché definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro della società, nei confronti della società, dei soci e/o dei terzi.-----

Art. 7) OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI-----

I soci si obbligano:-----

a) alla scrupolosa osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società;-----

b) all'adempimento degli impegni assunti dalla società, nell'interesse comune;-----

c) a comunicare tempestivamente alla società, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti. -----

La partecipazione alla società non costituisce, di per sé sola, diritto a fruire delle prestazioni che la società assicura e/o consente di realizzare nel perseguimento delle sue finalità. -----

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di richiesta specifica, notizie inerenti allo svolgimento delle attività della società. -----

Art. 8) CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE -----

Il capitale sociale è pari a Euro 92.585,57. -----

Ogni quota dà diritto ad un voto. Ogni socio deve possedere una quota del valore minimo di € 65,00 o suoi multipli. -----

Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci nei cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea.-----

In sede di sottoscrizione del capitale sociale dovrà risultare che non meno del 51% del suo valore sia stato assegnato a soci del settore pubblico. -----

I soci ordinari che chiederanno successivamente di far parte della società, saranno ammessi nei limiti e con le modalità che non comportino alterazioni nei rapporti di valore del capitale sociale come determinato nel precedente comma.-----

Art. 9) SPESE SOCIALI-----

I soci s'impegnano annualmente a versare una quota associativa, o di partecipazione, deliberata dall'assemblea. -----

Art. 10) FONDO SOCIALE-----

Il fondo sociale è costituito: -----

1. dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, nonché dai diritti sui medesimi conferiti alla società;-----

2. dal capitale sociale; -----
3. dai contributi a fondo perduto versati dai soci o da terzi; -----
4. dai beni acquistati con le disponibilità della società; -----
5. dai residui attivi di esercizio non destinati diversamente; -----
6. da ogni altro contributo disposto, a favore della società, da parte di soggetti pubblici o privati, non specificatamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione della società. -----

Il fondo non è divisibile fra i soci. -----

Il fondo che risulterà al termine della liquidazione, verrà devoluto in prima istanza all'ente omologo eventualmente subentrante ed in mancanza ad enti di beneficenza designati dall'Assemblea. -----

Art. 11) FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITA' -----

L'attività della società è finanziata mediante:-----

- a) le quote sociali versate dai soci al momento della sottoscrizione del capitale sociale;-----
- b) le quote associative, o di partecipazione, annuali versate dai soci; -----
- c) i contributi concessi dalla Regione; -----
- d) i contributi concessi da altri soggetti; -----
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi a terzi e da altri proventi; -----
- f) riserve ordinarie e straordinarie.-----

Il bilancio preventivo ed il relativo quadro finanziario a cui far fronte, anche mediante i contributi annuali dei soci, la cui ripartizione tiene conto della quota di partecipazione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 giugno.-----

La quota associativa annua, come determinata ai sensi del precedente comma è obbligatoria per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.---

Art. 12) GLI ORGANI-----

Gli organi della società sono:-----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) il Collegio Sindacale o il Revisore unico;-----
- e) il Comitato tecnico-----

Art. 13) COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE – ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti a libro soci nei cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea. -----

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica munita di delega scritta a firma del socio rappresentato o del suo legale rappresentante.-----

L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di assenza o di impedimento dal Vice-Presidente, presso la sede sociale - o in altro luogo all'interno del territorio nazionale - mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione, che non potrà comunque tenersi lo stesso giorno della prima. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

Tale avviso dovrà essere inviato, a cura dell'organo amministrativo a tutti i

soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): -----

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;-----

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;-----

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, con fermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento;-----

d) mediante inserzione pubblicata almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza su un quotidiano avente pagine con diffusione nelle aree del Verbano, del Cusio e dell'Ossola (tale modalità non potrà essere esclusiva ma andrà cumulata ad una delle modalità previste ai punti a - b - c).-----

L'avviso di convocazione sarà spedito agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.-----

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno: -----

- una per l'approvazione del bilancio preventivo -----

- una per l'approvazione del bilancio consuntivo -----

entrambi i documenti sono sottoposti all'assemblea dei soci dal Consiglio di Amministrazione. -----

La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con facoltà di proroga di altri due mesi qualora particolari circostanze lo richiedano. -----

L'Assemblea deve altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale. -----

L'Assemblea è regolarmente costituita: -----

in prima convocazione con la presenza della metà dei soci più uno, portanti complessivamente almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

Essa delibera con il voto favorevole:-----

- della maggioranza dei soci presenti e con la maggioranza assoluta del capitale sociale versato.-----

In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci, portanti complessivamente almeno un terzo del capitale sociale.-----

Essa delibera con il voto favorevole:-----

- della maggioranza dei soci presenti-----

- e con la maggioranza assoluta delle quote presenti.-----

Per le deliberazioni di cui ai punti 2, 5, 6, 9 e 12 dell'Art. 14, sono richieste le maggioranze previste per la prima convocazione.-----

L'Assemblea nomina un Segretario che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali, preventivamente vidimato. -----

L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio uf-

ficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dalla maggioranza dei soci presenti. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente: -----

- la regolare costituzione dell'assemblea; -----

- l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

- lo svolgimento della riunione; -----

- le modalità e il risultato delle votazioni; -----

- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; -----

- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. -----

Art.14) POTERI DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea decide: -----

1) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; -----

2) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione

3) la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente o del Revisore unico; -----

4) la determinazione degli eventuali compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; -----

5) La nomina del Comitato tecnico. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. -----

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.. -----

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche o deleghe. -----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. -----

6) l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale o l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto della società; -----

7) l'approvazione per il rilascio di garanzie reali e fideiussorie, l'accensione di debiti allo scoperto e la partecipazione in società; -----

8) la determinazione dell'importo delle quote associative o di partecipazione annuali dei soci; -----

9) lo scioglimento della società e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri; -----

10) l'ammissione dei nuovi soci di cui al precedente Art. 5; -----

11) le determinazioni in ordine alle decisioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3;-----

12) la modifica dell'importo del Capitale sociale; -----

Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente e due Vice Presidenti, di cui 1 (un) consigliere è nominato su designazione della Regione Piemonte nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente con riguardo ai componenti designati dagli enti pubblici locali, 3 (tre) consiglieri sono nominati dai restanti soci di parte pubblica e sempre nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente con riguardo ai componenti designati dagli enti pubblici locali e 1 (un) consigliere è nominato dai soci di parte privata; ----

I Consiglieri restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.-----

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C..-----

L'Assemblea dei soci nominerà il sostituto di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato del sostituito. -----

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del consiglio stesso, si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione. -----

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal presidente del collegio sindacale.-----

Art. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione della società ai fini del suo regolare e ordinato funzionamento.-----

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi della società stessa.-----

Il Consiglio di Amministrazione in particolare: -----

1) nomina il Presidente e i Vice Presidenti; -----

2) provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni della società; -----

3) cura la gestione interna ed esterna della società; -----

4) delibera l' ammissione, la cessazione, il recesso e l'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini degli Art. 5 e 6 del presente statuto; -----

5) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni della società, tra cui il regolamento per la nomina degli organi sociali di competenza dell'Assemblea stessa e determina la struttura organizzativa ed operativa della società; -----

6) convoca l'Assemblea; -----

7) approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti della società; -----

8) richiede ai soci il versamento della quota sociale necessaria per il raggiungimento delle finalità sociali; -----

9) redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;-----

10) trasferisce la sede legale, può istituire altre sedi operative, così come modificarle, trasferirle o sopprimerle.-----

11) propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presi-

dente, ai Vice Presidenti, ai consiglieri delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;-----

12) nomina il Direttore, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;-----

13) determina l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;-----

14) esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;-----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può altresì delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori ad negozia per determinati atti o categorie di atti.-----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, quanto previsto dall'articolo 2381, 5° comma del C.C..-----

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.-----

Art. 17) CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale e comunque in Italia tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. -----

Nell'avviso scritto di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo via telex, telefax, telegramma o posta anche elettronica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. - Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.-----

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulle attività e gli investimenti della società e per predisporre il programma di cui al precedente art. 11.-----

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Membri e delibera a maggioranza: in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro-

vano il presidente ed il segretario. -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:-----

- a) al presidente dell'organo amministrativo;-----
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;-----
- c) a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione. -----

Art. 18) IL PRESIDENTE-----

Il Presidente ha la rappresentanza della società e firma tutti i suoi atti.-----

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di parità, nelle votazioni prevarrà il voto del Presidente che avrà dunque valore doppio. -----

Verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Art. 19) IL VICE PRESIDENTE-----

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.-----

Le Funzioni di Vice Presidente Vicario vengono svolte a rotazione nell'arco del triennio dai due Vice Presidenti dietro delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 20) IL DIRETTORE-----

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Dirige e coordina l'attività operativa della società nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione.-----

E' responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 21) PERSONALE DELLA SOCIETA' E STRUTTURA ORGANIZZATIVA-----

La struttura organizzativa di cui si avvale la società per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale la quale deve avvenire in regime di diritto privato, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire. -----

Art. 22) COLLEGIO SINDACALE O IL REVISORE UNICO-----

Quale organo di controllo i soci possono eventualmente nominare, in alternativa, il collegio sindacale oppure un revisore unico. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice civile. Il Collegio Sindacale, se istituito, sarà costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili, nominati ed operanti a norma di legge. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al Collegio Sindacale, se istituito, sono altresì affidate le funzioni di controllo contabile. L'Assemblea, all'atto della nomina, ne determina l'emolumento.-----

Art. 23) COMPETENZA DEL COLLEGIO SINDACALE-----

Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile. Alle riunioni, alle deliberazioni ed all'attività del Collegio, si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 del Codice Civile.-----

Art.24) COMITATO TECNICO-----

Il Comitato tecnico è nominato dall'Assemblea; è composto da cinque membri, in rappresentanza delle diverse aree territoriali e con specifiche competenze ed esperienze nel settore turistico. Ai membri del Comitato Tecnico non spetta alcun emolumento a carico della società. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, ovvero per la durata del Consiglio di Amministrazione, e possono essere riconfermati. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Comitato eletto dai membri del Comitato stesso. Il Comitato può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto per formulare al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Società. -----

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO-----

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.-

Art. 26) CLAUSOLA ARBITRALE-----

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione delle presenti norme di funzionamento e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.-----

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania. -----

Art. 27) RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI-----

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.-----

Art. 28) SCIoglimento-----

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determina il loro compenso e i poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità della società e nel rispetto dei diritti dei soci.-----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Firmato: Antonio Longo Dorni -----

Stefania Scalabrini Notaio L.S.-----